



Edizione di martedì 23 settembre 2025

Crisi di impresa

Composizione negoziata della crisi, garanzia pubblica MCC e misure cautelari
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Impugnazioni

Utilizzabilità in appello di prove dichiarate inammissibili in primo grado
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Non possono assegnarsi crediti pignorati derivanti da un contratto ceduto dal debitore esecutato a terzi
di Paolo Cagliari, Avvocato

Obbligazioni e contratti

Rateizzazione del debito e prescrizione
di Daniele Calcaterra, Avvocato

Diritto successorio e donazioni

Revoca tacita del testamento: disciplina ed effetti dell'incompatibilità tra disposizioni
di Corrado De Rosa, Notaio

Diritto e reati societari

L'azione di ripetizione tra società di persone e soci, relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti, può essere qualificata quale azione generale di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.?



di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

Crisi di impresa

Anche l'intangibilità dello stato passivo cede dinanzi alle ragioni di tutela del consumatore
di Luca Andretto, Avvocato

Diritto bancario

Deposito di titoli in amministrazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Editoriali

Gestori della crisi d'impresa: una formazione d'eccellenza con Unimarconi-Euroconference
di Milena Montanari

Nuove tecnologie e Studio digitale

L'AI negli Studi Legali: il nuovo quadro normativo italiano tra opportunità e responsabilità
di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications



Crisi di impresa

Composizione negoziata della crisi, garanzia pubblica MCC e misure cautelari

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

Sovraindebitamento: come uscire dalla trappola dei debiti

Scopri di più

Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, Giudice Limitone

Parole chiave

Composizione negoziata della crisi – Garanzia pubblica – Mediocredito Centrale – Misure protettive – Misure cautelari – Divieto di escussione

Massima: “*Nel contesto della composizione negoziata della crisi, può essere concessa la misura cautelare del divieto temporaneo di escussione delle garanzie, compresa quella pubblica del Mediocredito Centrale, onde evitare l’alterazione dello status quo tra i creditori e condurre a termine le trattative volte al risanamento dell’impresa*”.

Disposizioni applicate

Art. 18 c.c.i.i. (misure protettive), Art. 19 c.c.i.i. (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

CASO

Una s.r.l. è in crisi di liquidità. Chiede di essere ammessa a una procedura di composizione negoziata. Contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto chiede delle misure cautelari e protettive, volte a evitare che i creditori inizino o continuino le loro iniziative stragiudiziali e giudiziali di recupero del credito.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’istanza di misure cautelari e protettive ad ampio spettro, e dispone la sospensione dell’obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, il divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate, comprese quelle del Mediocredito Centrale, e la sospensione delle rateazioni in corso nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

QUESTIONI

Il decreto del Tribunale di Vicenza in commento si colloca nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi. La composizione negoziata è una procedura quasi totalmente stragiudiziale. L'unico caso in cui è necessario rivolgersi al giudice è quando bisogna ottenere **misure protettive** nei confronti dei creditori. Il codice della crisi si premura di distinguere tra misure “protettive” (lett. p dell'art. 2 c.c.i.i.) e “cautelari” (lett. q dell'art. 2 c.c.i.i.), offrendone una specifica definizione.

Con riferimento alla domanda di misure protettive, la legge prevede che “*l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza ... l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori*” (art. 18 comma 1 c.c.i.i.). Generalmente le misure protettive, se vengono richieste dal debitore, vengono richieste nei confronti di tutti i creditori. La disposizione che abbiamo riportato consente peraltro di chiedere misure protettive anche di tipo “selettivo”, ossia nei confronti di solo alcuni dei creditori e/o nei confronti di solo alcune specifiche iniziative dei creditori. Si tratta proprio di quello che può accadere con riferimento ai crediti garantiti dal Mediocredito Centrale, in quanto il pagamento da parte di questa società in favore della banca garantita fa sorgere un credito privilegiato dello stesso Medicredito che prima non esisteva con la sua caratteristica di privilegio. Il credito muta la sua natura (da chirografario a privilegiato), scombussolando così l'ordine di soddisfazione dei creditori.

Le misure protettive vengono chieste dal debitore quando chiede la nomina dell'esperto. Esse, però, devono essere **confermate dal tribunale**. Si tratta difatti di conseguenze importanti per i creditori. La legge prescrive dunque che “*quando l'imprenditore formula la richiesta ... con ricorso presentato al tribunale ... entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative*” (art. 19 comma 1 c.c.i.i.). La presenza di una garanzia pubblica potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative. Difatti il pagamento da parte del Mediocredito Centrale e la sua surrogazione nella posizione della banca determina una “elevazione” del credito da chirografario a privilegiato.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Vicenza, il debitore (come detto: una s.r.l.) chiede sia la conferma delle misure protettive già iscritte nel registro delle imprese sia la concessione di misure cautelari. L'esperto esprime **parere favorevole**. L'impresa non è ancora insolvente, ma versa in una situazione di temporanea illiquidità, che consente di ritenere plausibile il risanamento. Il giudice vicentino ritiene sensato sospendere qualsiasi pagamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria al risanamento.

Il Tribunale di Vicenza ritiene altresì sensato impedire temporaneamente **l'escusione di garanzie**, compresa quella pubblica del Mediocredito Centrale, onde evitare – da un lato – l'alterazione dello *status quo* tra i creditori, avvantaggiando gli escutenti e demotivandoli



rispetto all'esito della composizione negoziata, e onde evitare il definitivo consolidamento del privilegio del Mediocredito, che potrebbe pregiudicare le trattative in corso.

In conclusione il Tribunale di Vicenza conferma le misure protettive già iscritte nel registro delle imprese per quattro mesi dalla data della loro iscrizione con il ricorso. Inoltre il giudice vicentino concede le seguenti **misure cautelari**: la sospensione dell'obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere; il divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate da Mediocredito Centrale; la sospensione delle rateizzazioni in corso nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Va detto che non sempre i giudici accolgono le domande finalizzate a bloccare l'escussione del Mediocredito Centrale. Di recente, ad esempio, il **Tribunale di Bologna** (Trib. Bologna, 12 maggio 2025, in *ilcaso.it*) ha rigettato la domanda del debitore, nell'ambito di una composizione negoziata della crisi, volta a bloccare l'escussione della garanzia – fornita dal Mediocredito Centrale – da parte di una banca. Il debitore presenta domanda di nomina dell'esperto ai fini della composizione negoziata e chiede misure protettive. Una delle misure richieste è quella di vietare al Mediocredito di eseguire il pagamento delle somme garantite. Il giudice bolognese rileva come le misure possono essere concesse se, in loro assenza, può essere pregiudicato il buon esito delle trattative. Tuttavia, la circostanza che alcuni finanziamenti bancari siano assistiti dalla garanzia dell'MCC non implica di per sé il pagamento immediato, dovendo comunque essere rispettato l'*iter* previsto dalle disposizioni operative del fondo di garanzia. Inoltre, non è preclusa la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico. Nello specifico caso trattato dal Tribunale di Bologna non ci sono elementi concreti che possano far ritenere che le banche garantite abbiano l'intenzione di escutere il garante pubblico. Il giudice bolognese valorizza un passaggio delle disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del Mediocredito Centrale, secondo cui la presentazione al gestore del fondo di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione. Inoltre, un altro passaggio delle disposizioni operative stabilisce che – qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione da parte di una banca – la proposta transattiva interrompe l'istruttoria del gestore del fondo. La partecipazione delle banche alle trattative può avvenire senza il timore di perdere il beneficio della garanzia pubblica. In conclusione, il Tribunale di Bologna non pronuncia alcun divieto in capo alle banche di escutere la garanzia.

Seminario di specializzazione

Sovraindebitamento: come uscire dalla trappola dei debiti

Scopri di più



Impugnazioni

Utilizzabilità in appello di prove dichiarate inammissibili in primo grado

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Diritto processuale amministrativo: atti, processo e vizi

Scopri di più

Cass., sez. III, 24 luglio 2025, n. 21107, Pres. Rubino, Est. Valle

[1] Appello – mezzi di prova – ammissibilità.

Massima: “In sede di appello, la Corte territoriale non può basare il proprio convincimento su prove già dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado, senza aprire il contraddittorio tra le parti in ordine all’utilizzabilità di tali prove”.

CASO

[1] La decisione che si commenta scaturisce da un giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno subito da una persona fisica a seguito di una caduta causata da un tombino scoperto. Tale procedimento, nell’ambito del quale il Comune convenuto chiamava in causa la società gestrice dell’acquedotto, si concludeva con sentenza del Tribunale di Bari di rigetto della domanda proposta.

La sentenza di secondo grado pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, confermativa della decisione di prime cure, veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione mediante il quale, per quanto qui di interesse, la ricorrente denunciava, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello deciso l’impugnazione sulla base di prove – segnatamente le fotografie dello stato dei luoghi, ossia della strada sulla quale l’attrice era caduta -, che erano state dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado e sulle quali, quindi non vi era stato alcun contraddittorio.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica fondato tale motivo di ricorso.

Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado,

avrebbe basato il proprio convincimento sulla documentazione fotografica di cui era stata chiesta l'acquisizione, ma della quale il Tribunale aveva ritenuto la inammissibilità (nel caso di specie, perché non recante data certa), come da ordinanza istruttoria riportata in atti di causa. L'utilizzazione di tale documentazione fotografica sarebbe stata attuata dalla Corte d'Appello senza in alcun modo aprire il contraddittorio tra le parti in ordine all'utilizzabilità dello stesso, pur essendo stato tale materiale escluso dalle prove utilizzabili da parte del Tribunale. All'opposto, la revoca in appello dell'ordinanza istruttoria – sempre possibile – deve essere esplicitata proprio allo scopo di provocare il contraddittorio delle parti sul materiale probatorio che prima sia stato espunto dal processo. Da ultimo, non risulta indicato, neppure nella sentenza, che ci fosse un motivo di appello sul materiale fotografico non ammesso, ciò che avrebbe potuto condurre a ritenere che la decisione della Corte territoriale fosse stata presa in accoglimento, implicito, di un'espressa domanda di una delle parti interessata all'acquisizione di detto materiale.

La decisione della Corte d'Appello risulta poi basata pressocché esclusivamente sulla detta documentazione fotografica, di cui non residuano dubbi di sorta in ordine all'effettiva ammissione e valutazione, nonostante, come già chiarito, la stessa fosse era stata esclusa dal Tribunale e sulla quale, a quanto consta, non vi era stata alcuna impugnazione in grado di consentirne l'utilizzazione, previa acquisizione al materiale istruttorio, in fase d'impugnazione.

La Corte territoriale non ha provveduto a indicare specificamente altre fonti di prova sulle quali ha fondato il proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti al fine di pervenire al rigetto dell'appello.

La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, alla quale viene altresì domandato di provvedere alla regolazione delle spese.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene all'utilizzabilità, nel giudizio d'appello, dei mezzi di prova giudicati inammissibili nel corso del procedimento di primo grado, e della conseguente necessità di garantire il regolare svolgimento del contraddittorio tra le parti.

Tale tema esula, ovviamente, da quello riguardante l'ammissibilità, in appello, di prove *nuove*, secondo la disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c. (il quale, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede, al suo 3°co., che «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio»).

La prova dichiarata inammissibile nel giudizio di primo grado, infatti, per definizione *non* è una prova nuova, sicché la sua utilizzabilità in appello prescinde dalle regole dettate dalla norma appena richiamata. La stessa, piuttosto, è subordinata, *in primis*, all'iniziativa della parte

soccombente e appellante che, a corredo del motivo di appello in cui lamenti la mancata ammissione di un mezzo di prova ritualmente e tempestivamente proposto (a sostegno della domanda già proposta e decisa in primo grado), proceda all'indicazione specifica del mezzo di prova, allo scopo di ottenere in secondo grado una riapertura della fase istruttoria, caratterizzata dalla rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Esula altresì da tale regime la diversa fattispecie in cui la parte cerchi di introdurre nel procedimento d'appello la prova dichiarata inammissibile in primo grado spacciandola per "indispensabile" ai sensi dell'art. 345, 3°co., c.p.c., nella versione antecedente alla richiamata riforma del 2012. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova [ai fini di cui all'art. 345, 3°co., c.p.c.] non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado" (così, Cass. civ., 1° giugno 2004, n. 10487; il principio è stato più recentemente ribadito da Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790, in *Corr. giur.*, 2017, 1396 ss., con nota di C. Consolo e F. Godio, *Un ambo delle Sezioni Unite sull'art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d'ufficio*; e Cass. civ., 5 maggio 2021, n. 11804, secondo le quali "Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, 3°co., c.p.c., [...], non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove").

Non appare condivisibile, all'opposto, quella decisione (Cass. civ., 26 gennaio 2016, n. 1369) secondo cui "l'inammissibilità di una prova in appello, per difetto di novità, ex art. 345, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 46, comma 18, della l. n. 69 del 2009), ricorre ove il mezzo istruttorio si identifichi con quello già espletato in prime cure ovvero sia diretto a contrastarne i risultati, e non anche in caso di prova richiesta al primo giudice ma da lui non presa in considerazione, la cui ammissione resta subordinata, giusta il 3°co. della norma, ad una valutazione di indispensabilità del mezzo istruttorio quale impossibilità di acquisire con altri mezzi, che la parte avrebbe avuto l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, la conoscenza dei fatti dedotti, ferma restando in ogni caso la valutazione del giudice sulla decisività o meno, ai fini della risoluzione della controversia, delle nuove costituende prove": anche in tal caso, infatti, siamo piuttosto al cospetto di una prova *non nuova* e, in quanto tale, svincolata dal regime applicativo di cui all'art. 345, 3°co., c.p.c.

Ciò chiarito, si ricorda che la richiesta di ammissione di mezzi di prova tempestivamente e ritualmente formulata nel corso del giudizio di primo grado, se esaminata e rigettata dal giudice (istruttore) di prime cure, deve essere riproposta al momento di precisazione delle conclusioni (sul punto, l'arresto di Cass. civ., 5 febbraio 2019, n. 3229, ha precisato che "l'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta



nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Costituzione, non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte, che se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato"), affinché il giudice di primo grado, in sede decisoria, sia tenuto a riesaminare la questione e decidere sull'ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Se è rigettata anche con la sentenza di primo grado, l'istanza dovrà allora essere reiterata in appello, o con l'atto di citazione in appello o con la comparsa di risposta contenente appello incidentale ove alla sua mancata assunzione si colleghi una soccombenza, ovvero riproposta ex art. 346 c.p.c. quando una soccombenza, anche solo teorica, manchi (per tutti, G. Ruffini, *Diritto processuale civile*, Bologna, 2024, 396; S. Giani, *Lo ius novorum in appello*, in A. Tedoldi (diretto da), *Le impugnazioni civili*, Bologna, 2019, 388).

Master di specializzazione

Diritto processuale amministrativo: atti, processo e vizi

Scopri di più



Esecuzione forzata

Non possono assegnarsi crediti pignorati derivanti da un contratto ceduto dal debitore esecutato a terzi

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14682 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo

Espropriazione mobiliare presso terzi – Pignoramento di crediti futuri e non esigibili – Ammissibilità – Condizioni – Cessione del contratto da cui derivano i crediti pignorati – Assegnazione dei crediti relativi a prestazioni eseguite dopo la cessione – Inammissibilità

Massima: “Sebbene l’espropriazione mobiliare presso terzi possa riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente al momento del pignoramento, qualora i crediti scaturiscano da un contratto a prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica parzialmente eseguite che sia stato ceduto dal debitore esecutato (non importa se prima o dopo il pignoramento), non potranno formare oggetto di assegnazione i crediti maturati a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite dopo la cessione, in quanto sorti direttamente in capo al cessionario, non potendosi considerare la cessione del contratto inopponibile al creditore pignorante ai sensi dell’art. 2914 c.c.”

CASO

Una società pignorava i crediti vantati dal suo debitore, titolare di un’impresa individuale, nei confronti di un condominio a titolo di corrispettivo dovuto in forza di un contratto d’appalto in corso di svolgimento.

Il condominio terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, che era contestata dal creditore precedente: all’esito degli accertamenti condotti ai sensi dell’art. 549 c.p.c., risultava che, con riguardo ai lavori già eseguiti alla data del pignoramento, il corrispettivo era già stato pagato in precedenza, mentre quelli di completamento erano stati realizzati dalla società che si era resa cessionaria del contratto d’appalto, alla quale, pertanto, era stato direttamente pagato il corrispettivo dovuto in relazione agli stessi.

Il giudice dell’esecuzione, pertanto, rigettava l’istanza di assegnazione, con provvedimento che veniva fatto oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c.



Il Tribunale di Paola respingeva l'opposizione, con sentenza gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, sebbene siano senz'altro pignorabili i crediti derivanti da un contratto d'appalto non ancora sorti al momento del pignoramento, perché inerenti a opere che in quel momento debbono ancora essere eseguite, se, dopo l'avvio dell'espropriazione forzata, il contratto d'appalto viene ceduto dal debitore esecutato a un terzo, il credito da corrispettivo per i lavori realizzati successivamente alla cessione maturano in capo a chi li ha effettivamente eseguiti, ossia in capo al cessionario del contratto, sicché non appartengono al patrimonio dell'esecutato e, di conseguenza, non possono formare oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha delineato le conseguenze che si verificano quando il rapporto contrattuale da cui hanno origine i crediti assoggettati a pignoramento nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso terzi venga ceduto dal debitore esecutato a un terzo.

Anticipando le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di legittimità, è stato affermato che la cessione del contratto, quand'anche avvenuta dopo il pignoramento, non configura una fattispecie annoverabile tra quelle considerate dall'art. 2914 c.c., che sancisce l'inopponibilità al creditore pignorante delle vicende traslative riguardanti l'oggetto dell'azione esecutiva; di conseguenza, allorché si tratti di un rapporto di durata, ovvero a esecuzione continua o periodica (com'è a dirsi, per esempio, per il contratto d'appalto o di lavoro subordinato, come pure per quello di locazione), il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite dopo la cessione matura direttamente in capo al cessionario e non configura, dunque, un bene appartenente al patrimonio dell'esecutato (nemmeno *sub specie* di credito futuro rispetto al momento in cui è stato eseguito il pignoramento) e non potrà formare oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

È ormai pacifico, infatti, che il pignoramento presso terzi possa colpire non solo crediti già esistenti ed esigibili dei quali il debitore esecutato sia titolare, ma pure crediti futuri, condizionati o perfino eventuali, a condizione che essi abbiano titolo in un rapporto già esistente e identificato nel momento in cui viene avviata l'azione esecutiva: pertanto, ciò che assume rilievo ai fini dell'espropriazione mobiliare presso terzi l'attualità non tanto del diritto dell'esecutato nei confronti del terzo pignorato sotto il profilo non dell'esigibilità, quanto piuttosto del rapporto giuridico da cui potrà scaturire tale diritto per effetto del suo fisiologico svolgimento, qualora esso sia destinato a protrarsi nel tempo.

Detto questo, in caso di pignoramento di crediti aventi titolo in un rapporto a esecuzione continua, periodica o prolungata in corso, occorre distinguere:

- i crediti maturati, anche dopo il pignoramento, fino al momento in cui interviene l'assegnazione, che vanno considerati quali crediti attuali e, come tali, vanno senz'altro assegnati ai sensi dell'art. 553 c.p.c., senza che possa esserne contestata l'esistenza in sede di eventuale esecuzione promossa dal creditore assegnatario nei confronti del terzo sulla base dell'ordinanza di assegnazione;
- i crediti non ancora maturati al momento dell'assegnazione, che, invece, saranno suscettibili di assegnazione quali crediti futuri ed eventuali, in quanto sussista il rapporto giuridico dal quale potrebbero sorgere, con riguardo ai quali, essendo mancato l'accertamento della loro effettiva venuta a esistenza, questa sarà contestabile dal terzo in sede di eventuale esecuzione promossa dal creditore assegnatario sulla base dell'ordinanza di assegnazione anche in virtù del successivo venire meno del rapporto giuridico dal quale i crediti assegnati avrebbero dovuto sorgere, proprio in conseguenza della mancanza di un accertamento in ordine alla loro effettiva e attuale maturazione.

Ne consegue che l'esistenza del rapporto in cui hanno titolo i crediti futuri ed eventuali, che si pone quale presupposto ineludibile della loro assegnazione, assume rilievo anche se il suo venire meno si verifica dopo quest'ultima, risultando pienamente opponibile al creditore assegnatario.

Lo stesso vale, a maggior ragione, se la medesima circostanza si verifica prima dell'assegnazione, per esempio in forza di cessione del contratto da cui hanno origine i crediti assoggettati a espropriazione forzata (com'era avvenuto nella fattispecie portata al vaglio della Corte di cassazione).

Nell'affermare ciò, i giudici di legittimità precisano che la cessione del contratto non comporta necessariamente il trasferimento al cessionario dei crediti che fossero già maturati in capo al cedente (e che, come tali, sono suscettibili di assegnazione in favore del creditore pignorante quali crediti attuali), ma solo di quelli non ancora venuti in essere al momento della cessione perché sinallagmaticamente riconlegati a prestazioni che debbono ancora essere eseguite e che, di conseguenza, competeranno a chi dette prestazioni avrà reso.

In questo senso, dunque, si coglie la ragione dell'affermata inapplicabilità della regola dettata dall'art. 2914 c.c. alla cessione del contratto che non preveda l'attribuzione al cessionario dei crediti già maturati dal cedente: un conto, infatti, è la cessione o l'estinzione dei crediti pignorati in base ad atti riconducibili al debitore esecutato o al terzo, dei crediti pignorati (ipotesi regolata dall'art. 2914 c.c.), mentre altra e differente vicenda è quella della sorte del rapporto giuridico – che non configura un bene pignorabile – dal quale, in ipotesi, potrebbero sorgere i crediti futuri ed eventuali oggetto di pignoramento, in relazione alla quale non sono dettati dalla legge limiti di opponibilità al creditore precedente, non costituendo tale rapporto, di per sé, un bene pignorabile.

Al limite, l'art. 2914 c.c. potrebbe venire in rilievo qualora alla cessione del contratto si accompagnasse quella dei crediti già maturati dal cedente per attività di adempimento del



contratto allo stesso riconducibili, limitatamente alla quale spiegherebbe efficacia il portato della disposizione posta a tutela del creditore pignorante; fermo restando, invece, il trasferimento al cessionario della posizione contrattuale e, con essa, dei crediti – futuri ed eventuali – scaturenti dall'esecuzione delle prestazioni in quel momento non ancora eseguite, quali corrispettivo delle stesse.

Allo stesso modo, la cessione del contratto va tenuta distinta dalla cessione dei (soli) crediti che matureranno in futuro in capo al cedente per corrispettivi aventi titolo in prestazioni rese dal medesimo cedente successivamente alla cessione (e aente per oggetto, quindi, crediti futuri), che, come tale, resta assoggettata al regime di opponibilità sancito dall'art. 2914 c.c.

Pertanto, in caso di cessione di un contratto di durata con prestazioni corrispettive non ancora del tutto eseguite, i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni successive a opera del cessionario sorgeranno direttamente in suo favore e non potranno dirsi oggetto di un acquisto a titolo derivativo dal cedente; d'altra parte, poiché, in virtù della cessione del contratto, non persiste in capo al contraente cedente alcuna obbligazione di eseguire le prestazioni ancora dovute, egli più non ha alcun credito al relativo corrispettivo alle stesse sinallagmaticamente riconlegato.

È stata, dunque, reputata corretta l'inesistenza, in capo al debitore esecutato, di crediti suscettibili di assegnazione in forza del contratto d'appalto concluso con il condominio terzo pignorato e ceduto a una società terza (non importa se prima o dopo il pignoramento), essendo stato accertato, da un lato, che il corrispettivo delle opere eseguite prima della cessione era già stato pagato al cedente in data anteriore al pignoramento (circostanza idonea a escludere che la cessione del contratto abbia comportato anche una cessione di crediti inopponibile ai sensi dell'art. 2914 c.c.), mentre quello delle opere realizzate dopo la cessione non competeva al debitore esecutato, ma al cessionario del contratto, essendo il relativo credito sorto e maturato in suo favore.

In considerazione dei principi espressi con l'ordinanza annotata, al creditore che si veda opposta la cessione a un terzo del contratto da cui sarebbero potuti derivare crediti assegnabili in favore del proprio debitore cedente non resterà che fare ricorso allo strumento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., onde fare accettare l'inefficacia di detta cessione nei suoi confronti.

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Rateizzazione del debito e prescrizione

di Daniele Calcaterra, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e real estate

Scopri di più

Cass. civ., Sez. II, ord. 07/07/2025, n. 18402, Rel. Dott. C. Trapuzzano

Vendita – Rateizzazione del debito – Prescrizione decennale (art. 2946 c.c.)

Massima: “*La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., applicabile alle obbligazioni periodiche o di durata, non si riferisce alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici. In tal caso, opera la prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, un contratto di fornitura di prodotti editoriali, anche se con pagamento rateizzato, deve essere qualificato come vendita e soggetto alla prescrizione decennale*”.

CASO

La casa editrice Alfa otteneva un decreto ingiuntivo contro Tizio, a titolo di corrispettivi dovuti per forniture editoriali di svariati anni precedenti (1997–2005).

Tizio proponeva opposizione sostenendo che il rapporto fosse un contratto di abbonamento (locazione di cosa mobile), soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c.

In primo grado, il Tribunale qualificava il contratto come vendita e applicava la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., riducendo però l’importo dovuto per effetto della prescrizione sulle rate più vecchie.

La Corte d’Appello, adita da Tizio, confermava la decisione, ribadendo che si trattava di contratto di vendita rateizzata e non di prestazioni periodiche.

Avverso la detta ultima sentenza, Tizio proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi: il primo atteneva all’errata qualificazione del contratto (quindi a una violazione dei criteri di interpretazione), il secondo lamentava l’errato calcolo della prescrizione (che sarebbe dovuta decorrere dalle singole scadenze, non a ritroso dall’atto interruttivo), il terzo riguardava la mancata specificazione dei contratti cui si riferiva l’interruzione della prescrizione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, respinge il ricorso.

QUESTIONI

L'aspetto più interessante del precedente in esame riguarda proprio il primo motivo di ricorso, che andremo ad esaminare.

Il ricorrente denuncia con esso la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c., per avere la Corte di merito qualificato la fornitura di prodotti editoriali come vendita, anziché come contratto misto di abbonamento, in cui prevaleva la disciplina della locazione di cosa mobile a tempo determinato. La Corte di merito, in altri termini, avrebbe adottato un criterio di interpretazione atomistica, anziché verificare il contenuto negoziale in modo coerente e convergente con le previsioni complessive di cui alle clausole contemplate nei singoli contratti predisposti su moduli prestampati. Particolare attenzione, cioè, sarebbe dovuta essere posta al il divieto di riproduzione, di cessione e di trasferimento, anche gratuito, a terzi di ogni CD-ROM oggetto dell'abbonamento; alla concessione soltanto in uso del programma informatico, quale bene immateriale; all'adeguamento Istat; alla possibilità di rinnovo dell'abbonamento alla scadenza convenuta; al patto di riservato dominio in contrasto con la licenza d'uso del programma; al servizio di aggiornamento; alla comunicazione del cambio d'indirizzo. Clausole queste che, nel loro insieme, avrebbero dovuto escludere una vendita e deporre per la natura indicata dall'attore, per il quale, quindi, la lettura del contratto offerta dalla sentenza impugnata avrebbe violato i canoni ermeneutici in ordine alla considerazione del senso globale del contratto, risultante dall'esame di tutte le clausole negoziali rimaste inesplorate, il criterio buona fede, il principio di conservazione del contratto, *l'interpretatio contra stipulatorem*.

Per la S.C. il motivo è infondato, essendo rinvenibili nella sentenza impugnata le ragioni giustificatrici dell'interpretazione della fornitura di prodotti editoriali quale vendita.

Rammenta il Collegio anzitutto che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. 2017/30546; Cass. 2006/26161; Cass. 2005/18432; Cass. 2005/14080; Cass. 2003/3348).

Ciò precisato, per il Collegio, nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato i plurimi elementi da cui ha ricavato che il debito complessivo preteso fosse riferibile ad un unitario contratto di compravendita di materiale editoriale e che la ripartizione rateizzata del cui corrispettivo era stata dalle parti predisposta unicamente al fine di giovare alle esigenze del

debitore, con la conseguente esclusione di alcuna previsione di obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (in tal senso anche Cass. 2019/18412).

In particolare, in applicazione del criterio letterale, è stato chiarito che i tre contratti prodotti, stipulati nel 1997, nel 2000 e nel 2001, facevano riferimento al concetto di fornitura di merce, utilizzando le seguenti locuzioni: “*Con la presente vi commissiono quanto sotto elencato accettando integralmente le Vostre condizioni di vendita*”, mentre nelle condizioni generali applicate vi era la clausola rubricata “*Prezzi di vendita*”. Inoltre, è stato puntualizzato che il corrispettivo dovuto all’editore era in tali accordi concordato e previsto unitariamente per l’intera fornitura, sia pure con l’appendice che ne consentiva il pagamento rateizzato, di talché la predetta rateizzazione era solo una modalità di adempimento concessa all’obbligato, all’evidenza non idonea ad incidere e snaturare il patto cui accedeva, al pari della consegna ripartita del materiale informativo in siffatto modo acquistato.

Inoltre, quanto alla concessione in uso dei programmi e supporti informatici che consentivano la fruizione digitale del materiale informativo acquistato, la pronuncia impugnata aveva correttamente rilevato che tale aspetto atteneva alla mera esecuzione del contratto, trattandosi di prodotti digitalizzati (senza alcun obbligo di restituzione al termine del rapporto).

Per il resto, il S.C. conferma invece l’irrilevanza – sempre ai fini della qualificazione del contratto – della clausola attinenti al divieto di riproduzione, di cessione e di trasferimento, anche gratuito, a terzi di ogni CD-ROM oggetto dell’abbonamento (ai fini della tutela del diritto d’autore), all’adeguamento Istat (quale accessorio del prezzo), alla possibilità di rinnovo dell’abbonamento alla scadenza convenuta (con la conseguente conclusione di una nuova vendita), al patto di riservato dominio (emblematico piuttosto della natura traslativa differita del contratto ex art. 1523 c.c.), al servizio di aggiornamento (quale servizio accessorio rispetto all’oggetto dell’acquisto), alla comunicazione del cambio d’indirizzo (relativo all’acquirente); previsioni tutte ritenute compatibili con la pattuizione di una vendita dei prodotti editoriali e quindi non dirimenti ai fini dell’indagine in esame.

Il S.C. non manca di osservare, infine, che l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata esige necessariamente la deduzione attraverso specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti in una mera proposta di interpretazione alternativa rispetto all’interpretazione censurata, operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 2025/353; Cass. 2024/18214; Cass. 2021/9461; Cass. 2017/28319; Cass. 2017/27136; Cass. 2017/15471; Cass. 2005/13067; Cass. 2003/17427).



Euroconference

LEGAL



TeamSystem

Edizione di martedì 23 settembre
2025

Alla luce di queste argomentazioni, il S.C. respinge pertanto il ricorso.

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e real estate

Scopri di più



Diritto successorio e donazioni

Revoca tacita del testamento: disciplina ed effetti dell'incompatibilità tra disposizioni

di Corrado De Rosa, Notaio

Seminario di specializzazione

Eredità digitale: aspetti giuridici e strumenti operativi per l'avvocato

Scopri di più

Tribunale Torino, Sez. II, Sent., 06/06/2025, n. 2811

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gambacorta ha statuito che: “*la revoca di un testamento può essere implicita quando le disposizioni contenute in un testamento successivo sono incompatibili con le precedenti, denotando la volontà del testatore di modificarle. La giurisprudenza della Corte di Cassazione sottolinea che tale revoca può essere desunta dal contenuto complessivo del testamento successivo e dalla sua incompatibilità oggettiva o intenzionale con quello precedente.*”^[1]

(Articoli di riferimento: 679 e 682 c.c.)

CASO

Nel 2022, a seguito della morte della zia, i nipoti signori [omissis] hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la signora [omissis] – una nipote, istituita unica erede dalla testatrice – nonché altri beneficiari di disposizioni testamentarie, contestando la validità e l'efficacia delle ultime volontà della *de cuius*. Nello specifico si è contestato che quest'ultima aveva redatto due distinti testamenti, entrambi ricevuti da notaio (il primo nel 2013 e il secondo nel 2016).

Dal raffronto letterale tra le due schede è risultato che nel testamento del 2013 i ricorrenti erano destinatari di un legato pecuniario, disposizione che non compariva più nel testamento successivo, mentre le altre attribuzioni erano rimaste sostanzialmente immutate. Ciononostante i ricorrenti hanno sostenuto che il testamento del 2016, pur non riproducendo il lascito a loro favore, non potesse ritenersi integralmente sostitutivo di quello del 2013, il quale, pertanto, non sarebbe stato implicitamente revocato dalla successiva manifestazione di volontà. Questi ultimi hanno quindi chiesto al Tribunale di accertare la perdurante validità ed efficacia del legato contenuto nella scheda del 2013 e, conseguentemente, di condannare l'erede testamentaria al pagamento delle somme loro spettanti.

Si è costituita in giudizio la parte convenuta, la quale ha domandato il rigetto delle pretese avversarie sostenendo che con il testamento del 2016 la *de cuius* avesse inteso revocare quello del 2013, quantomeno con riferimento ai legati disposti in favore dei ricorrenti. A sostegno di tale interpretazione è stato evidenziato come le somme giacenti sui conti correnti fossero state pressoché integralmente consumate negli ultimi anni di vita della testatrice, a causa delle ingenti spese sostenute per le sue necessità personali e di cura, sicché l'attivo residuo non sarebbe stato sufficiente a soddisfare i legati oggetto di contestazione.

SOLUZIONE

Con la prima scheda testamentaria, datata 2013, la *de cuius* aveva istituito erede la nipote signora [omissis], disponendo contestualmente alcuni legati pecuniari in favore di altri nipoti. Tali attribuzioni a titolo particolare sono qualificabili come legati obbligatori di genere, in quanto aventi ad oggetto somme di denaro poste a carico dell'erede e destinate ai ricorrenti.

Il giudice ha rilevato che il testamento redatto nel 2016 risulta, sotto il profilo contenutistico, pressoché sovrapponibile a quello del 2013: l'istituzione ereditaria è rimasta immutata, così come altre attribuzioni, mentre non vi è alcun richiamo alle disposizioni a titolo particolare previste in favore dei ricorrenti.

Alla luce di tale confronto il Tribunale ha ritenuto che con il testamento del 2016 la *de cuius* abbia inteso revocare – e integralmente sostituire – quello del 2013. A fondamento di tale convincimento è stata valorizzata la circostanza che quasi tutte le disposizioni precedenti sono state riprodotte nella nuova scheda, ad eccezione dei legati in favore dei ricorrenti; omissione, quest'ultima, che il giudice ha interpretato come indicativa della volontà della testatrice – descritta dagli stessi ricorrenti come persona lucida, dotata di adeguate capacità cognitive e culturali – di confermare le attribuzioni ancora conformi al proprio volere ed escludere quelle ormai superate. In questa prospettiva, la sopravvivenza dei legati contenuti nel testamento del 2013 avrebbe reso priva di logica la redazione di un secondo testamento sostanzialmente identico al primo ma privo di reali elementi innovativi. In altri termini, non si comprenderebbe per quale ragione la *de cuius* avrebbe avvertito la necessità di reiterare disposizioni già valide senza introdurre modifiche significative.

Il giudice ha inoltre richiamato un inciso contenuto nel testamento del 2016 in cui la testatrice precisava che, “*per sopravvenuta mia necessità di salute e di spese*”, disponeva il lascito dei conti correnti e del conto titoli in favore della nipote erede, affinché “*possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno*”. Tale passaggio è stato interpretato come espressione di una nuova volontà, maturata nella consapevolezza delle ingenti spese richieste per il proprio sostentamento e per le cure, con la conseguenza che non sarebbero rimaste risorse sufficienti a soddisfare i legati disposti nel 2013, né si sarebbe voluto gravare l'erede – che si era costantemente occupata della *de cuius* – oltre i limiti delle residue disponibilità patrimoniali.

Per tali ragioni il Tribunale di Torino ha concluso che il testamento del 2016 abbia implicitamente revocato quello del 2013 e, conseguentemente, ha rigettato le domande

proposte dai ricorrenti.

QUESTIONI

La sentenza in commento offre lo spunto per alcune riflessioni sull’istituto della revocazione testamentaria, per mezzo del quale si sostanzia il diritto di ripensamento del testatore: quest’ultimo infatti, sino all’ultimo istante di vita, può liberamente modificare la propria volontà e privare di effetti le disposizioni precedentemente adottate.

Il principio di revocabilità, sancito anzitutto dall’art. 587 c.c. secondo cui “*il testamento ha natura di atto revocabile*”, attribuisce al testatore la facoltà di modificare, integrare o sostituire, in tutto o in parte e in qualunque momento, le disposizioni già assunte. Ne discende la possibilità di rivedere il proprio testamento tanto in senso negativo, mediante la soppressione delle disposizioni già espresse, quanto in senso positivo, attraverso la loro sostituzione o integrazione con nuove manifestazioni di volontà^[2].

La revocabilità delle disposizioni testamentarie, peraltro, ha carattere assoluto e irrinunciabile: l’art. 679 c.c. commina infatti la nullità di qualsiasi clausola o condizione contraria, a prescindere dalla forma utilizzata. La previsione colpisce tanto gli atti unilaterali (anche di natura testamentaria) quanto gli accordi bilaterali, rispetto ai quali il divieto trova ulteriore giustificazione nel più generale principio di indisponibilità dei diritti successori prima dell’apertura della successione, sancito dall’art. 458 c.c. con il divieto dei patti successori^[3].

La natura giuridica dell’atto di revoca delle disposizioni testamentarie costituisce tema controverso, non trovando una posizione univoca in dottrina^[4].

Un primo orientamento, valorizzando il profilo strutturale e l’efficacia immediata della revoca rispetto all’atto cui si riferisce, le attribuisce natura di atto *inter vivos*. Secondo tale impostazione la revoca inciderebbe sin da subito sull’efficacia del testamento, determinando la cessazione della sua validità già al momento della manifestazione di volontà del testatore; l’atto revocato cesserebbe dunque di produrre effetti in vita del disponente. La funzione della revoca non sarebbe allora quella di regolare i rapporti patrimoniali per il tempo successivo alla morte, bensì di incidere anticipatamente sull’efficacia del testamento.

Un secondo orientamento, invece, pone l’accento sugli effetti propri dell’atto di revoca, qualificandolo come fatto impeditivo dell’efficacia *mortis causa* del testamento. In questa prospettiva la revoca – pur compiuta in vita – produrrebbe effetti solo al momento della morte del testatore analogamente a qualsiasi disposizione testamentaria, partecipando così della natura *mortis causa*. Parte della dottrina osserva, inoltre, che tale qualificazione si ricava anche dalla funzione sostanziale dell’atto: attraverso la revoca, infatti, il testatore dispone pur sempre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte, determinando, nei limiti della revoca effettuata, il ritorno (totale o parziale) della successione legittima. Si è altresì rilevato che, in quanto atto accessorio rispetto al testamento, la revoca ne condividerebbe necessariamente la natura: trattandosi di un atto volto a privare di effetti il contenuto di un

atto *mortis causa*, anch'essa dovrebbe essere qualificata come tale.

Un orientamento intermedio, infine, sostiene che la natura giuridica della revoca dipenda dalla forma prescelta: essa assumerebbe natura di atto *inter vivos* qualora posta in essere mediante atto pubblico ricevuto da notaio alla presenza di testimoni, e natura di atto *mortis causa* qualora contenuta in un testamento^[5].

Con riguardo alle modalità e alle forme attraverso cui può essere revocato o modificato un precedente testamento, queste sono tassativamente previste dalla legge, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti che la revocazione produce^[6].

In linea generale la volontà di revoca può manifestarsi in forma espressa o tacita^[7].

La revoca espressa è ammessa esclusivamente in due modalità: mediante un nuovo testamento oppure tramite atto ricevuto da notaio (art. 680 c.c.).

Quanto alla revoca contenuta in un testamento successivo, la legge non chiarisce se sia sufficiente un atto recante la sola dichiarazione di revoca delle disposizioni precedenti ovvero se sia necessario che il testamento abbia contenuto patrimoniale. Sul punto la dottrina è concorde nel ritenere che se l'elemento patrimoniale è indispensabile per configurare una successione testamentaria, esso non è altrettanto necessario per l'esistenza stessa dell'atto testamentario, che può validamente contenere anche sole disposizioni non patrimoniali. Ne deriva che quando l'art. 680 c.c. prevede la possibilità di revocare espressamente mediante un "nuovo testamento", il riferimento è al testamento in senso formale (ossia come atto avente la forma testamentaria) e non al testamento in senso sostanziale (come atto di disposizione patrimoniale). In tema di revoca, infatti, non rileva il contenuto patrimoniale dell'atto, bensì unicamente che la volontà di eliminare le precedenti disposizioni sia espressa nelle forme testamentarie.

Occorre dunque distinguere tra testamento in senso tecnico e testamento in senso formale: la legge, imponendo la forma testamentaria o quella dell'atto notarile, intende garantire esclusivamente la certa provenienza dal *de cuius* della dichiarazione di revoca, senza esigere che il testatore disponga contestualmente dei propri beni. La correttezza di tale impostazione trova conferma nell'ipotesi in cui la revoca sia compiuta mediante atto notarile privo di contenuto testamentario: pur non disponendo di alcun bene, la dichiarazione di revoca conserva piena efficacia, privando di effetti le disposizioni precedenti.

Con riferimento a questa seconda ipotesi (revoca mediante atto notarile), la legge richiede che il testatore, alla presenza di due testimoni analogamente a quanto previsto per il testamento pubblico ex art. 603 c.c., dichiari personalmente di revocare, in tutto o in parte, le precedenti disposizioni. Non è invece necessario, né vi sono motivi per ritenere il contrario, che l'atto notarile abbia come contenuto esclusivo la dichiarazione di revoca: questa può infatti essere inserita anche in un rogito avente diverso oggetto giuridico, senza che ciò incida sulla sua validità ed efficacia.

La revocazione tacita, diversamente, può derivare da diverse ipotesi, tutte espressamente disciplinate dal codice civile. Precisamente: a) l'incompatibilità delle disposizioni di un testamento posteriore con quelle contenute in un testamento anteriore (art. 682 c.c.); b) la distruzione del testamento olografo da parte del testatore (art. 684 c.c.); c) il ritiro del testamento segreto privo dei requisiti per valere come olografo (art. 685 c.c.); d) l'alienazione o la trasformazione, ad opera del testatore, della cosa oggetto di legato (art. 686 c.c.)^[8].

La pronuncia in commento si concentra sulla prima di tali fattispecie, ossia quella che configura una revoca tacita del testamento fondata sull'implicita desumibilità della volontà revocatoria dall'incompatibilità tra disposizioni contenute in testamenti successivi.

L'art. 682 c.c. disciplina gli effetti della revoca tacita stabilendo che, in mancanza di una dichiarazione espressa, le disposizioni anteriori perdono efficacia soltanto laddove risultino inconciliabili con quelle successivamente adottate. La regola che si ricava è quella della conservazione delle precedenti volontà, che non vengono automaticamente travolte dal nuovo testamento, ma si considerano caducate esclusivamente nei limiti dell'incompatibilità accertata. In altri termini, il testamento successivo non comporta *ex se* la totale inefficacia di quello precedente, potendo le disposizioni residue continuare a produrre effetti in quanto coerenti con il nuovo assetto voluto dal *de cuius*.

L'incompatibilità, secondo l'interpretazione prevalente, si traduce in una impossibilità materiale di dare simultanea esecuzione a più disposizioni: solo in presenza di un contrasto insuperabile, infatti, la norma ammette la caducazione delle attribuzioni anteriori, a prescindere da un intento revocatorio consapevole^[9]. Altra parte della dottrina – sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità^[10] – propone invece una lettura diversa, sostenendo che il concetto di incompatibilità non debba limitarsi al piano oggettivo. Essa potrebbe assumere anche una dimensione soggettiva, legata cioè a un giudizio logico sulla volontà del testatore. In questa prospettiva, il conflitto tra disposizioni potrebbe desumersi non solo dall'impossibilità materiale di esecuzione contemporanea, ma anche dal contenuto del nuovo testamento, valutato nel contesto complesso, dal quale emerge la presunzione che il testatore abbia inteso escludere le precedenti attribuzioni. Da qui la distinzione tra incompatibilità oggettiva, che si configura quando le due disposizioni sono concretamente inattuabili insieme, e incompatibilità soggettiva o intenzionale, ricorrente quando, pur non essendovi un contrasto materiale, il nuovo atto lascia trasparire la volontà implicita di revocare in tutto o in parte le disposizioni anteriori^[11].

L'orientamento maggioritario osserva tuttavia che una volta accertata l'esistenza di un nuovo e valido testamento, non occorre ulteriormente verificare se il testatore abbia voluto in modo espresso revocare le disposizioni precedenti. La revoca, in tale visione, opera anche indipendentemente dalla consapevolezza o dal ricordo del *de cuius* circa le pregresse attribuzioni; essa rappresenta un effetto indiretto e automatico della sopravvenuta disposizione incompatibile che prevale per il solo fatto di essere l'ultima manifestazione di volontà. In ciò si riflette il principio di libertà testamentaria, che riconosce al disponente la possibilità di modificare liberamente le proprie scelte sino alla morte senza richiedere ulteriori

indagini sul suo intento specifico di revoca^[12].

Quanto all'accertamento dell'eventuale incompatibilità tra disposizioni testamentarie, questa costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità purché sorretto da argomentazioni congrue e logicamente coerenti.

Perché si configuri un contrasto rilevante è necessario che il testamento successivo contenga disposizioni patrimoniali analoghe o sovrapponibili a quelle già dettate in precedenza; in mancanza, un atto privo di contenuto patrimoniale non può interferire con disposizioni aventi carattere dispositivo. L'indagine, inoltre, deve essere condotta in relazione alle singole disposizioni testamentarie e non con riferimento all'atto nel suo complesso: soltanto quelle concretamente incompatibili vengono meno, mentre le altre conservano la loro efficacia.

Nel caso poi in cui tale verifica non consenta di giungere ad un risultato certo, né in senso affermativo né in senso negativo, deve trovare applicazione il principio di conservazione delle disposizioni testamentarie: in situazione di dubbio, infatti, la revoca non può ritenersi operante. Come sopra ricordato, si rinviene un principio generale di tutela delle volontà già manifestate: le attribuzioni anteriori non sono automaticamente cadute, ma possono essere private di efficacia solo ove si accerti una contraddizione effettiva e insanabile con le successive. La revoca implicita dell'intero testamento precedente si verifica unicamente quando, eliminando le disposizioni incompatibili, risulti impossibile garantire coerenza e significato alle clausole residue. In difetto di tale situazione, le attribuzioni contenute nel testamento anteriore rimangono valide e si affiancano a quelle del successivo, realizzando una continuità dell'intento testamentario nel tempo^[13].

[1] Massima tratta da *One legale*.

[2] AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982.

[3] *Codice civile a cura di RESCIGNO*, art. 679, Milano, 2006.

[4] CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023; GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022.

[5] MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1963.

[6] BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2020.

[7] AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, op. cit..

[8] PASQUARELLO, *I tre testamenti ordinari e la funzione notarile (Cap. XII)*, in OMNIA-Trattati giuridici, *Successioni e donazioni diretto da IACCARINO*, Milano, 2023.



[9] PASQUARELLO, *I tre testamenti ordinari e la funzione notarile (Cap. XII)*, in OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, op. cit..

[10] Cfr. Cass. civ n. 11587/2017.

[11] CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 682 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016; Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 682, Milano, 2006.

[12] CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 682 c.c.*, op. cit.; *Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 682*, op. cit..

[13] AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, op. cit.; Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 682, op. cit..

Seminario di specializzazione

Eredità digitale: aspetti giuridici e strumenti operativi per l'avvocato

Scopri di più



Diritto e reati societari

L'azione di ripetizione tra società di persone e soci, relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti, può essere qualificata quale azione generale di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.?

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. III, Ord. 21/07/2025, n. 20514](#)

Parole chiave: società di persone – azione di ripetizione dell'indebito – prescrizione ordinaria decennale – utili societari non conseguiti.

Massima: “*In tema di ripetizione di somme anticipate ai soci di società di persone a titolo di utili non realmente conseguiti, l'azione di restituzione promossa dalla società costituisce una ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non potendosi qualificare come inherente ai diritti derivanti da rapporti sociali, e pertanto è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.*”.

Disposizioni applicate: art. 2033 c.c. – art. 2949 c.c. – art. 2315 c.c. – art. 2949 c.c.

La controversia oggetto della sentenza in commento muove da un'azione legale esercitata dall'Amministratore giudiziario e custode delle quote sociali della società AGROSI di E.E e C. S.a.s. nei confronti dei soci E.E. e F.F., nonché degli ex soci B.B., A.A. e C.C. e D.D, volta al recupero delle somme presuntivamente e indebitamente prelevate dagli stessi, a titolo di “*soci c/risultato esercizio 2008*”, a fronte della circostanza per cui la società non avesse generato in realtà alcun utile.

In accoglimento dell'azione esercitata dall'attore, il Tribunale di Catania condannava i sopra indicati convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle some indebitamente prelevate; in sede di gravame, la Corte d'Appello di Catania, per quel che ai nostri fini interessa, rigettava le impugnazioni dei G.G. e dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto da E.E. e F.F., specificando che il pagamento indebito delle somme in favore dei soci risultava dimostrato e che risultava infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. sollevata da C.C., trattandosi di indebito oggettivo, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.



Ebbene, con specifico riguardo al tema della prescrizione applicata allo specifico caso di specie, la Corte di Cassazione ne ha evidenziato l'assoluta novità. La Suprema Corte ricorda in primo luogo come, secondo un importante precedente risalente al 2021 (Cass. Civ., sent. n. 979/2021), l'azione con cui l'amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., applicabile anche alle società in accomandita semplice grazie al rinvio operato dall'art. 2315 c.c..

Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha poi specificato che l'elemento costitutivo della suddetta azione – sia qualora si qualifichi come indebito soggettivo, che oggettivo – è rappresentato da un pagamento effettuato in assenza di una causa giustificativa, sia essa mancante *ab origine* o venuta meno successivamente.

Nel caso oggetto di specie, nonostante il pagamento contestato si sia verificato nell'ambito di una vicenda che lo ha visto come espressione di un preteso diritto, ritenuto derivante da un rapporto sociale, alla luce della sopra indicata peculiarità dell'azione di ripetizione di indebito, la Cassazione ha statuito che non rileva tanto il contesto in cui il pagamento è stato effettuato – nella specie, il rapporto tra un socio e una società – quanto piuttosto la sussistenza o meno di una giusta causa del pagamento stesso. L'indagine, pertanto, spiega la Suprema Corte, non può essere ricondotta alla validità o meno del diritto soggettivo vantato, ma deve concentrarsi sulla presenza del requisito essenziale dell'indebito: l'assenza di un'obbligazione giuridica che giustifichi la prestazione eseguita.

In tale prospettiva, è evidente come l'esistenza di un rapporto sociale non possa assorbire o modificare i presupposti dell'azione restitutoria: l'azione esercitata ai sensi dell'art. 2033 c.c., infatti, ha un fondamento autonomo e trova il suo titolo non nel diritto vantato, bensì nella mancanza della sua giustificazione.

Pertanto, la Corte conclude ritenendo come l'applicazione dell'articolo 2949 c.c. sia del tutto inappropriata rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, la quale si fonda su presupposti distinti e autonomi: l'azione restitutoria non si risolve nella mera contestazione di un diritto nascente dal rapporto sociale, ma si radica in un fatto costitutivo autonomo, ovverosia il pagamento indebitamente effettuato.

Da tale ragionamento, la Suprema Corte ha statuito come, in tali casi, la regola prescrizionale resta quella decennale generale, in quanto il disposto dell'art. 2949 c.c. detta una regola relativa al diritto il cui esercizio e la cui realizzazione ha dato luogo all'indebito, ma non può estendersi all'azione diretta a ripetere il pagamento in tal guisa indebitamente eseguito.

Master di specializzazione

**Lettura e comprensione del bilancio di esercizio
per giuristi**

Scopri di più



Crisi di impresa

Anche l'intangibilità dello stato passivo cede dinanzi alle ragioni di tutela del consumatore

di Luca Andretto, Avvocato

Seminario di specializzazione

Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi

Scopri di più

[Corte Giust., sez. IV, 3 luglio 2025, in causa n. C-582/23 \[Wiszkier\] – Pres. Jarukaitis – Rel. Jääskinen – A.G. Spielmann](#)

Parole chiave

Consumatore – Procedura concorsuale – Stato passivo – Intangibilità – Ripartizione dell'attivo – Clausole abusive – Rilievo officioso – Cedevoletta – Provvedimenti provvisori

Massime:

[1] *L'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, Dir. n. 93/13/CEE del Consiglio, del 05.04.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell'ambito di una procedura concorsuale relativa a persone fisiche, dopo che lo stato passivo sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata per la ripartizione dell'attivo dinanzi al tribunale, quest'ultimo sia vincolato da tale stato passivo, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto stato passivo, né modificare tale stato passivo, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole.*

[2] *L'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, Dir. n. 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura concorsuale relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del debitore in attesa di una decisione che concluda l'esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito inserito nello stato passivo approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest'ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.*

Riferimenti normativi

Direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio del 05.04.1993, artt. 6 e 7; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 47; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267.

CASO

L'ordinamento polacco riserva alle persone fisiche non esercitanti attività economica, le quali versino in stato di sovradebitamento, una procedura concorsuale che richiama pressappoco la **liquidazione controllata** di diritto italiano. Così come nel nostro ordinamento (cfr. art. 273 CCII), lo stato passivo è predisposto direttamente dal liquidatore di nomina giudiziale; ma in Polonia si rende necessario un intervento approvativo del giudice delegato, il quale può anche modificare d'ufficio lo stato passivo, salva la possibilità che siano proposte impugnazioni al tribunale concorsuale (in composizione collegiale). Così come nel nostro ordinamento (cfr. art. 272, comma 3-bis, e art. 268, comma 4, lett. b, CCII), sono compresi nell'attivo i beni e i crediti che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, ivi inclusa quota parte dello stipendio percepito in corso di procedura. Così come nel nostro ordinamento (cfr. 275, comma 5, CCII), la ripartizione dell'attivo viene eseguita in conformità alle risultanze dello stato passivo; ma in Polonia è il tribunale concorsuale (in composizione collegiale) a predisporre il progetto di ripartizione e a conoscere delle relative impugnazioni. Lo stato passivo approvato dal giudice delegato è vincolante per il tribunale concorsuale, sicché quest'ultimo non può effettuare autonomi accertamenti in ordine all'esistenza dei crediti: qualora ravvisi incongruenze, l'unico mezzo di cui dispone è quello di rinviare gli atti al giudice delegato, affinché verifichi la necessità di modificare d'ufficio lo stato passivo. La conseguente dilatazione dei tempi finirebbe, però, per procrastinare l'effetto esdebitatorio agognato dal debitore.

Nel caso di specie, il sig. Wiszkier (nome di fantasia) versava in stato di sovradebitamento e il suo principale creditore era una banca che gli aveva erogato un mutuo ipotecario indicizzato. Aperta la procedura concorsuale presso il Tribunale Centrale di ?ód?, il liquidatore inserì il credito vantato dalla banca nello stato passivo che il giudice delegato, in mancanza di obiezioni, approvò senza modifiche. Il giudice delegato stabilì altresì che, in pendenza di procedura, metà dello stipendio del sig. Wiszkier andasse a comporre l'attivo da distribuire ai creditori. Al momento di predisporre il progetto di ripartizione, tuttavia, il tribunale concorsuale ravvisò il **carattere abusivo** di alcune clausole del contratto di mutuo, la cui potenziale nullità avrebbe potuto finanche azzerare il credito della banca. Di ciò non si era avveduto il giudice delegato, né il sig. Wiszkier era stato informato dei diritti conferiti dalla normativa di recepimento della Dir. n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. L'unica soluzione percorribile, consistente nel rinvio degli atti al giudice delegato, avrebbe comportato una dilatazione della procedura e, frattanto, la metà dello stipendio del sig. Wiszkier avrebbe continuato ad essergli ingiustamente trattenuta.

Il tribunale concorsuale sollevò, quindi, ai sensi dell'art. 267 TFUE, **questione pregiudiziale** d'interpretazione degli artt. 6 e 7, Dir. n. 93/13/CEE, chiedendo alla Corte di Giustizia: *(i)* se queste disposizioni ostino a una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura

concorsuale, vincola la distribuzione dell'attivo alle risultanze dello stato passivo, impedendo di effettuare in tale sede una valutazione delle clausole contrattuali sotto il profilo del loro eventuale carattere abusivo; e (ii) se queste disposizioni impongano, nelle more della valutazione al riguardo, di concedere provvedimenti provvisori volti a salvaguardare transitoriamente gli interessi del consumatore.

SOLUZIONE

L'art. 6, par. 1, Dir. n. 93/13/CEE, impone agli Stati membri di privare di vincolatività «*le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista*». Il successivo art. 7, par. 1, impone agli Stati membri di approntare «*mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori*». Al § 40 della sentenza, la Corte di Giustizia precisa che la predisposizione di tali mezzi di tutela rientra nell'autonomia procedurale dei singoli Stati membri, fermo restando che non può trattarsi di tutele «*meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (**principio di equivalenza**)*» e che la loro struttura non può essere tale da rendere «*praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (**principio di effettività**)*».

Ciò posto, la Corte di Giustizia richiama ai §§ 37 e 38 la propria costante giurisprudenza secondo cui l'art. 6, par. 1, Dir. n. 93/13/CEE «*deve essere considerata una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico*» (cfr. [Corte Giust., sent. 21 dicembre 2016 in causa n. C-154/15, Gutiérrez Naranjo](#)); pertanto, «*il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della Dir. n. 93/13/CEE e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine*» (cfr. [Corte Giust., sent. 17 maggio 2022 in causa n. C-600/19, Ibercaja Banco](#); cfr. altresì [Corte Giust., sent. 4 giugno 2009 in causa n. C-243/08, Pannon GSM](#); [Corte Giust., sent. 9 novembre 2010 in causa n. C-137/08, Penzugyi Lizing](#); [Corte Giust., sent. 30 maggio 2013 in causa n. C-488/11, Asbeek Brusse](#); [Corte Giust., sent. 4 giugno 2020 in causa n. C-495/19, Kancelaria Medius](#)).

La violazione del dovere di rilevazione officiosa non è priva di conseguenze, che ricadono sulla stessa idoneità della decisione assunta ad acquisire **autorità di cosa giudicata**. Ai §§ 54 e 55, in linea con il proprio indirizzo giurisprudenziale, la Corte di Giustizia evidenzia come l'intangibilità di un provvedimento non osti necessariamente a un successivo controllo giurisdizionale circa il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali rilevanti: «*l'obbligo di un simile controllo d'ufficio è giustificato dalla natura e dall'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla protezione che la Dir. n. 93/13/CEE conferisce ai consumatori, sicché un controllo efficace dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, come richiesto da tale Direttiva, non potrebbe essere garantito se si conferisse l'autorità di cosa giudicata alle decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo*» (cfr. [Corte Giust., sent. 17 maggio 2022 in causa n. C-600/19, Ibercaja Banco](#); cfr. altresì [Corte Giust., sent. 6 ottobre 2009 in causa n. C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones](#); [Corte Giust., sent. 26 gennaio 2017 in causa n.](#)

[C-421/14, Banco Primus; Corte Giust., sent. 17 maggio 2022 in cause riunite n. C-693/19, SPV Project, e n. C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; Corte Giust., sent. 9 aprile 2024 in causa n. C-582/21, Profi Credit Polska II\).](#)

L'obiettivo ritenuto imprescindibile è quello di assicurare al consumatore una **delibazione giudiziale effettiva**, in qualsiasi stato e grado, in ordine all'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali rilevanti per la decisione della controversia. Qualora tale delibazione manchi, sia a causa di un *error in procedendo* all'origine della decisione, sia a causa dell'inerzia processuale del consumatore medesimo, la questione deve poter essere successivamente sollevata o rilevata d'ufficio in ogni altra sede giurisdizionale competente. L'unica eccezione, richiamata al § 43, è costituita dall'ipotesi in cui il consumatore resti completamente passivo (cfr. [Corte Giust., sent. 6 ottobre 2009 in causa n. C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones](#)); ma il § 49 precisa che tale completa passività non è configurabile allorquando risulti che egli «ignora i suoi diritti» o «viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe oppure dell'onere finanziario di cui dovrebbe farsi carico» (cfr. [Corte Giust., sent. 4 giugno 2020 in causa n. C-495/19, Kancelaria Medius; Corte Giust., sent. 17 maggio 2022 in causa n. C-600/19, Ibercaja Banco](#)).

Nel caso di specie, per un verso, il sig. Wiszkier non era stato informato, né dal liquidatore, né dal giudice delegato, circa la possibile inefficacia delle clausole contenute nel contratto di mutuo ipotecario indicizzato. Per altro verso, il pregiudizio che egli avrebbe subito a causa di una dilatazione dei tempi della sua procedura concorsuale era obiettivamente tale da scoraggiarlo nel far valere i propri diritti pure dinanzi al tribunale concorsuale. Per tali ragioni, la Corte di Giustizia esclude che il suo atteggiamento potesse considerarsi completamente passivo. Nel rispondere alla **prima questione pregiudiziale**, quindi, accorda al tribunale concorsuale polacco, in sede di ripartizione dell'attivo, il potere di valutare direttamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo, senza ritenersi vincolato dallo stato passivo approvato dal giudice delegato.

Con riguardo alla **seconda questione pregiudiziale**, la Corte di Giustizia osserva ai §§ 65 e 66 come il principio di effettività imponga di «garantire un elevato livello di protezione ai consumatori» (cfr. [Corte Giust., sent. 25 novembre 2020 in causa n. C-269/19, Banca B.](#)), con la conseguenza che «il giudice nazionale deve poter applicare provvedimenti provvisori per consentire la piena efficacia dei diritti che il consumatore trae dalla Dir. n. 93/13/CEE» (cfr. [Corte Giust., sent. 15 giugno 2023 in causa n. C-287/22, Getin Noble Bank](#); cfr. altresì [Corte Giust., sent. 26 ottobre 2016 in cause riunite da n. C-568/14 a n. C-570/14, Fernández Oliva](#)). La Corte di Giustizia, quindi, suggerisce al tribunale concorsuale polacco di valutare l'adozione di un provvedimento provvisorio con cui, in attesa della decisione sul carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo, venga ridotta la misura della trattenuta sullo stipendio del sig. Wiszkier, adeguandola alla prospettabile riduzione dell'ammontare dei crediti da soddisfare.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

[1] Nella liquidazione controllata di diritto italiano, lo stato passivo viene formato dal liquidatore in via amministrativa, mentre l'intervento dell'autorità giudiziaria è solo successivo ed eventuale: l'art. 273 CCII stabilisce al comma 3 che, con il deposito da parte del liquidatore, «*lo stato passivo diventa esecutivo*»; e al comma 4 individua quale possibile rimedio il reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto ricorribile per cassazione. La natura amministrativa di questo subprocedimento, in mancanza di tempestiva opposizione od impugnazione, non impedisce allo stato passivo esecutivo di acquisire l'intangibilità propria del **giudicato interno** alla procedura concorsuale: pure nella liquidazione coatta amministrativa lo stato passivo è formato in via amministrativa dal commissario liquidatore (secondo la disciplina generale oggi dettata dall'art. 310 CCII) e, ciò malgrado, la giurisprudenza non ha esitato ad attribuirvi l'efficacia del «*giudicato endofallimentare*» ([Cass., sez. I civ., sent. 19 febbraio 2003, n. 2476](#); cfr. altresì [Cass., sez. I civ., ord. 30 giugno 2023, n. 18591](#)). L'intangibilità dello stato passivo esecutivo nel contesto della liquidazione controllata trova conferma nell'art. 275, comma 5, CCII, secondo cui «*Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo*».

Paiono, allora, estensibili alla liquidazione controllata le tralatizie statuzioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto tra **verifica del passivo e ripartizione dell'attivo** nella procedura fallimentare (oggi nella liquidazione giudiziale): «*il decreto di formazione dello stato passivo se non impugnato preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa alla esistenza ed entità del credito ammesso nonché alla efficacia del titolo da cui esso deriva ed alla esistenza di cause di prelazione*», mentre «*le questioni di graduazione di dette cause ed in genere quelle concernenti la collocazione di un credito rispetto agli altri hanno la loro sede di risoluzione nella fase di ripartizione dell'attivo*» ([Cass., sez. I civ., sent. 30 luglio 1998, n. 7481](#); cfr. altresì [Cass., sez. I civ., sent. 24 settembre 2010, n. 20180](#); [Cass., sez. I civ., sent. 14 gennaio 2016, n. 525](#); [Cass., sez. I civ., sent. 21 ottobre 2020, n. 22954](#); [Cass., sez. I civ., ord. 2 agosto 2023, n. 23544](#)). In sede di ripartizione dell'attivo, dunque, resta precluso il riesame delle questioni già definite con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

La sentenza della Corte di Giustizia soverte ora questo principio, ogni qualvolta esso si scontri con le ragioni di **tutela del consumatore**, da considerarsi prioritarie in quanto equiparate a ragioni di ordine pubblico.

In sede di verifica del passivo, tanto il giudice delegato nella liquidazione giudiziale, quanto il liquidatore nella liquidazione controllata, debbono sempre porsi la questione se, nel rapporto contrattuale da cui trae titolo il credito insinuato, il debitore persona fisica abbia agito «*per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*» (secondo la definizione di consumatore data sia dall'art. 3, lett. a, D.Lgs. n. 206/2005, sia dall'art. 2, lett. e, CCII). Ciò può verificarsi nella liquidazione giudiziale, qualora vi soggiaccia un imprenditore individuale o una persona fisica socia illimitatamente responsabile di società di persone; è, peraltro, evidente che le ipotesi più frequenti siano destinate a verificarsi nella liquidazione controllata, che è procedura concorsuale residuale aperta



all'imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale così come al non imprenditore. In caso di esito positivo della verifica, poi, il giudice delegato o il liquidatore sono tenuti a **valutare d'ufficio** se le clausole contrattuali vadano considerate abusive ai sensi degli artt. 33 ss., D.Lgs. n. 206/2005, che recepiscono la Dir. n. 93/13/CEE, ed eventualmente a dichiararle nulle ai sensi del successivo art. 36.

Laddove il giudice delegato o il liquidatore escludano che il debitore abbia agito come consumatore, o comunque escludano che nel contratto fossero presenti clausole abusive, dando atto in motivazione di aver condotto tali verifiche con esito negativo, lo stato passivo non impugnato né opposto è destinato a rimanere intangibile in sede di ripartizione dell'attivo. Laddove, al contrario, tali verifiche non vengano svolte o di esse non venga dato atto in motivazione, la sentenza della Corte di Giustizia impone oggi che la questione consumeristica venga esaminata in sede di ripartizione dell'attivo; e, se ritenuta fondata, l'intangibilità dello stato passivo è destinata a venir meno, per cedere il passo alle prioritarie ragioni di tutela del consumatore. Viene, così, sancito il **superamento del giudicato endoconcorsuale**, per ragioni equiparabili a quelle di ordine pubblico.

[2] Minore impatto è destinata ad avere, nel nostro ordinamento, la statuizione secondo cui, nelle more della decisione sulla natura abusiva delle clausole contrattuali, l'autorità competente per la ripartizione dell'attivo deve poter concedere **provvedimenti provvisori** volti a salvaguardare transitoriamente gli interessi del consumatore. Si può ipotizzare una sospensione cautelare della liquidazione dell'attivo, ove sussistano ancora beni da liquidare, in applicazione analogica dell'art. 52 CCII dettato per il caso di reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Non sembra, invece, ipotizzabile una sospensione totale o parziale delle trattenute sullo stipendio, sulla pensione o sul salario del debitore, il cui ammontare non dipende dalla consistenza del passivo, bensì, ai sensi degli artt. 146, comma 1, lett. *b*, e 268, comma 4, lett. *b*, CCII, esclusivamente dalla determinazione «*di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*».

Seminario di specializzazione

**Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale
nella composizione negoziata della crisi**

Scopri di più

Diritto bancario

Deposito di titoli in amministrazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

[Scopri di più](#)

Il deposito di titoli in amministrazione costituisce un servizio di custodia e gestione offerto dalla banca ai sensi dell'art. 1838 c.c. In forza di tale contratto, azioni, obbligazioni e titoli del debito pubblico – cartacei o dematerializzati – possono essere affidati in custodia alla banca, la quale assume l'incarico, remunerato, di provvedere all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli.

In particolare, la banca cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. La banca accredita o addebita le somme che, rispettivamente, siano da essa dovute al depositante o che siano ad essa dovute dal cliente in relazione ai titoli e agli strumenti finanziari presenti nel deposito.

La banca, nello svolgimento dell'attività di custodia e di gestione, è tenuta a osservare la diligenza richiesta dalla particolare natura dell'attività professionale esercitata (*bonus argentarius*). Ne consegue che è nulla qualsiasi previsione contrattuale che esonera la banca dall'osservare l'ordinaria diligenza nell'amministrazione dei titoli.

Si distinguono due categorie di obblighi di amministrazione: nella prima, l'intermediario può e deve svolgere in modo autonomo l'attività di gestione, senza cooperazione del cliente. Rientrano in questa categoria *a)* l'incasso dei dividendi dei titoli azionari; *b)* le cedole relative agli interessi dei titoli obbligazionari o delle somme che costituiscono il rimborso del valore nominale di quest'ultimi; *c)* la partecipazione alle operazioni di sorteggio in occasione di premi o di rimborso del capitale; *d)* l'accreditamento delle somme riscosse sul conto del cliente; *e)* l'esercizio di ogni forma di tutela dei diritti inerenti al titolo.

Nella seconda delle due categorie predette rientrano gli obblighi di amministrazione per i quali è richiesta la cooperazione del cliente, il quale deve impartire alla banca le istruzioni e le direttive richieste. Appartengono a questa seconda categoria *a)* i versamenti delle somme richieste a titolo di conferimento in società; *b)* l'esercizio del diritto di opzione o di altri diritti inerenti al titolo azionario; *c)* la conversione dei titoli. Ove necessario, per il compimento degli



atti di gestione, la banca deve dunque chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni, relativamente ai diritti di opzione, questi devono essere venduti per conto del depositante tramite intermediario finanziario.

Il contratto di deposito di titoli in amministrazione adempie, quindi una duplice funzione, di deposito e di mandato: custodia dei titoli e amministrazione degli stessi. Sulla banca incombe, come detto, l'obbligo di agire con la diligenza professionale *ex art. 1176 c.c.* La dematerializzazione e la digitalizzazione degli strumenti finanziari hanno ridotto la funzione di custodia, accentuando quella di gestione.

È stato escluso che l'intermediario, nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, proprio del contratto di gestione del portafoglio (Cass. n. 32517/2018; Cass. n. 16318/2017; Cass. n. 4602/2017).

A differenza del contratto di conto corrente, nel quale è comunemente prevista l'obbligazione accessoria di inviare al correntista estratti conto periodici, nel conto di deposito la banca assume l'obbligazione di custodire i titoli acquistati dal correntista, ma non anche di informarlo periodicamente sulla consistenza dei titoli depositati (salvo espresse pattuizioni), la quale può anche non variare in assenza di acquisti (Cass. n. 15568/2020).

Qualora non sia previsto un termine di scadenza, la mancata richiesta di restituzione dei titoli non rappresenta un esercizio mancato del diritto alla restituzione, ma sottende l'interesse del depositante a che il rapporto, attraverso cui si soddisfano le finalità di custodia e amministrazione dei titoli, abbia corso (Cass. n. 8998/2021).

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più



Editoriali

Gestori della crisi d'impresa: una formazione d'eccellenza con Unimarconi-Euroconference

di Milena Montanari

The banner features the logos of Unimarconi (la Prima Università Digitale Italiana) and Euroconference (Centro Studi Tributari). It includes the title "GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA" and the text "Corsi validi per l'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e per il mantenimento dell'iscrizione". A "Scopri di più" button is also present.

La **gestione della crisi d'impresa** rappresenta oggi una delle sfide più delicate per i professionisti. Curatori, liquidatori, commissari giudiziali e attestatori sono chiamati a operare in contesti complessi, nei quali competenze giuridiche, economiche e organizzative devono integrarsi per garantire percorsi di risanamento credibili o, nei casi estremi, procedure di liquidazione ordinate ed efficienti.

Per svolgere questi incarichi non basta l'esperienza: occorre una preparazione **certificata** che risponda ai requisiti di legge e che assicuri l'allineamento agli standard più aggiornati. Da qui l'importanza di percorsi formativi strutturati e riconosciuti.

La sinergia Unimarconi – Euroconference

In questa prospettiva si inserisce la collaborazione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi ed Euroconference, che hanno unito le proprie competenze per proporre **due percorsi rivolti ai Gestori della crisi**, coniugando solidità accademica ed esperienza nella formazione continua dei professionisti.

La partnership garantisce corsi di elevata qualità, caratterizzati da un approccio pratico e da un corpo docente autorevole, capace di integrare approfondimento teorico e applicazioni concrete. A conclusione del percorso, gli **attestati** rilasciati da Unimarconi certificano la **piena validità ai fini dell'iscrizione e del mantenimento negli elenchi ministeriali**.

La formazione iniziale e l'aggiornamento biennale

L'offerta formativa prevede due percorsi:

- il **corso abilitante, di 44 ore, necessario per ottenere l'iscrizione** nell'Elenco dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia;
- il **corso di aggiornamento, di 18 ore**, richiesto dalla normativa per il mantenimento dell'iscrizione.



In entrambi i casi, l'approccio didattico privilegia l'analisi di casi pratici, l'interazione con i docenti e l'approfondimento delle novità normative, così da offrire ai partecipanti strumenti immediatamente spendibili nella professione.

Una formazione orientata al futuro

La forza di questi percorsi sta nella capacità di tradurre i vincoli normativi in opportunità di crescita professionale. Frequentarli significa non solo **adempiere agli obblighi richiesti per legge**, ma anche acquisire competenze spendibili in un settore destinato a rimanere strategico per il tessuto imprenditoriale del Paese.

Per i professionisti – Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro – si tratta di un'occasione per ampliare la propria sfera di attività e candidarsi a incarichi di grande responsabilità, che richiedono rigore tecnico, sensibilità economica e capacità di dialogo con imprese, creditori e istituzioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

[Corso abilitante – Gestore della crisi d'impresa](#)

[Corso di aggiornamento – Gestore della crisi d'impresa](#)

The banner features the logos of Unimarconi (la Prima Università Digitale Italiana) and Euroconference (Centro Studi Tributari). It includes the title 'GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA' in large bold letters, a subtext stating 'Corsi validi per l'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e per il mantenimento dell'iscrizione', and a 'Scopri di più' button.



Nuove tecnologie e Studio digitale

L'AI negli Studi Legali: il nuovo quadro normativo italiano tra opportunità e responsabilità

di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

[Scopri di più](#)

Un momento di svolta nella regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale in Italia è il Disegno di Legge 1146, presentato dal Governo Meloni nel maggio 2024 e approvato in via definitiva dal Senato il 17 settembre 2025, dopo un iter parlamentare che ha visto più letture e modifiche. L'Italia diventa così il primo Paese europeo a dotarsi di una legge quadro nazionale in materia di Intelligenza Artificiale, in armonia con l'AI Act europeo. Per la prima volta, il Legislatore italiano affronta in modo organico e sistematico l'impatto delle tecnologie AI su tutti i settori della società, con particolare attenzione alle professioni intellettuali e all'attività giudiziaria.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

[Scopri di più](#)